

Sentenza: 22 settembre 2015, n. 219

Materia: foreste; ambiente, ecosistema

Parametri invocati: artt. 117, commi primo e secondo lett. s), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3, comma 1, lett. d), legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Breve sentenza interpretativa di rigetto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe per violazione del primo e del secondo comma, lett. s), dell'art. 117 Cost., in quanto essa esonererebbe i piani di gestione forestale ed i piani poliennali dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS), qualora riferiti ad ambiti ricadenti all'interno della "Rete Natura 2000", sistema di aree naturali individuate su base comunitaria.

Secondo il ricorrente, la norma integrerebbe violazione del diritto comunitario, in quanto l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 2001/42/CE, parametro interposto rispetto al primo comma dell'art. 117 Cost., consentirebbe l'esonero solo per piccole superfici, individuate a livello locale, e previa valutazione caso per caso.

La normativa interposta rispetto alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che si rinviene nel d.lgs. n. 152/2006, similmente si limiterebbe ad accordare l'esonero a piani di tipo aziendale o sovra-aziendale, approvati dagli enti regionali deputati.

La Corte ritiene non fondata la questione, per entrambi i profili sollevati.

Reputano infatti i giudici costituzionali che la disposizione, per come è formulata, possa essere intesa solo come conforme al decreto legislativo 152/2006, richiamato "a fini meramente procedimentali". In altri termini, il legislatore regionale si è voluto riferire agli stessi casi già individuati dal legislatore nazionale, senza innovare la disciplina sul punto.

In siffatto quadro, dal momento che il decreto legislativo è a sua volta conforme all'ordinamento comunitario, non trova fondamento neppure la censura del ricorrente che si appunta sulla presunta violazione del primo comma dell'art. 117 Cost.

Conclusivamente, la Corte dichiara non fondata la questione sollevata.